



AMBASCIATA D'ITALIA A MAPUTO

**DETERMINA A CONTRARRE**

**N. 5 / 2021**

**ESTERNALIZZAZIONE DI SERVIZI RELATIVI ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' AUSILIARIE AL RILASCIO DI VISTI D'INGRESSO E LEGALIZZAZIONI**

L'AMBASCIATORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18, "Ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri";

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n.54, "Regolamento recante norme in materia di autonomia gestionale e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari di I categoria del Ministero degli affari esteri;

Vista la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sull'aggiudicazione dei contratti di concessione;

Visto il decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 2 novembre 2017, n. 192, "Regolamento recante disciplina delle procedure per l'affidamento e la gestione dei contratti da eseguire all'estero";

VISTO il Regolamento (UE) 2018/1806 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo;

VISTO il Regolamento (CE) 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, così come modificato dal reg. (UE) 2019/1155 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti);

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", integrato con le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 10 agosto, n. 101, per adeguare la normativa nazionale al Regolamento (UE) 2016/679;

Visto  
codice  
grup

CONSIDERATA l'esigenza di dare attuazione ai principi desumibili dall'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, individuando preventivamente gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

RAVVISATA, per i motivi sopra indicati, la necessità di affidare in concessione taluni servizi ausiliari all'attività di rilascio dei visti di ingresso in Italia e nell'area Schengen di cui questa Ambasciata ha la responsabilità per il territorio della Repubblica del Mozambico, come da Articolo 8 (1) del Codice Visti Comunitario) e per le legalizzazioni.

RAVVISATA l'esigenza di procedere ad un unico contratto per l'intera circoscrizione consolare dell'Ambasciata d'Italia a Maputo per le seguenti ragioni: per ragioni di uniformità ed economicità, in quanto la presenza di un solo concessionario consente omogeneità dei processi, riduzione dei costi per l'utenza, una più efficiente gestione del servizio e la possibilità di realizzare economie di scala.

RITENUTO che il contratto di concessione sarà disciplinato, salvo dove diversamente disposto, dalla legge italiana e sottoposto alle clausole di immunità previste dalla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche e dalla Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari;

CONSIDERATO che questa sede ha trattato nel triennio precedente una media annuale di domande di visto di 832 visti mentre la media delle domande di legalizzazione nel medesimo periodo è stata di 145;

RITENUTO necessario stipulare una concessione, di durata quinquennale, al fine di ridurre i tempi delle fasi preliminari alla concessione dei visti, di razionalizzare i flussi degli utenti agli sportelli dell'Ufficio Visti e di ottimizzare l'impiego degli Addetti all'Ufficio Visti che possono disporre di maggior tempo per l'istruttoria delle domande di visto e per le legalizzazioni;


## DETERMINA

1. di avviare le procedure di selezione di un soggetto estraneo all'Amministrazione con cui stipulare un contratto di concessione del servizio per l'esternalizzazione dei servizi propedeutici, connessi o successivi all'attività di rilascio dei visti di ingresso in Italia e nell'area Schengen ai sensi dell'Art. 8 (1) del Codice Visti Comunitario e per le legalizzazioni mediante procedura ordinaria aperta, ai sensi dell'art. 7, comma 3, del D.M. n. 192/2017;
2. di prevedere che la procedura sia aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
3. di considerare quale valore economico della procedura **173.961,00 Euro** (centosettantatre mila e novecentosessantuno, 00) così calcolati, sulla base della media annuale di visti e legalizzazioni trattati dalla sede nel triennio precedente: **166.400,00 Euro per i visti** [(40€) x (media vista trattati dalla sede nei 3 anni precedenti) x 5 (anni durata concessione)] e **7.560,00 Euro per le legalizzazioni** [(5,5 euro, legalizzazioni atti di stato civile) x [(media annuale di legalizzazioni effettuate dalla Sede nei tre anni precedenti) x 5 + (12 euro, legalizzazioni atti e firme varie) x (media annuale di legalizzazioni effettuate dalla Sede nei tre anni precedenti) x 5].
4. di non procedere alla divisione in lotti della concessione poiché la presenza di un solo concessionario consente omogeneità dei processi, riduzione del costo per l'utenza, una più

efficiente gestione del servizio e la possibilità di realizzare economie di scala così come riconosciuto dal Consiglio di Stato con sentenza n. 1811 del 22 febbraio 2018;

5. che, al momento di presentazione dell'offerta, il concorrente deve allegare una garanzia provvisoria pari al 2 (due) per cento del valore della concessione indicato al punto 2. Contestualmente, l'operatore economico allega, a pena di esclusione, l'impegno di un fideiussore a rilasciare una garanzia definitiva pari al 10% del valore del contratto qualora dovesse risultare aggiudicatario della concessione.
6. che, al momento di presentazione dell'offerta, i concorrenti dichiarano di accettare, senza riserva e a pena di esclusione, le condizioni particolari quali meglio specificate all'art. 2 del capitolato tecnico di gara.
7. che oggetto del contratto sarà la fornitura di servizi ausiliari al rilascio dei visti di ingresso in Italia, e nell'area Schengen ai sensi dell'Art. 8 (1) del Codice Visti Comunitario, nonché di servizi relativi alle domande di legalizzazione di documenti emessi dalle Autorità locali della circoscrizione consolare dell'Ambasciata d'Italia a Maputo.
8. che l'Ufficio stipulerà con l'aggiudicatario della gara un contratto della durata di cinque anni.
9. di adottare quale lingua per gli atti del presente procedimento l'italiano.
10. di nominare quale responsabile unico del procedimento il Consigliere di Legazione Patrick Mura che, con autonomia decisionale, svolge tutte le attività riferite al suddetto affidamento, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione, in conformità con la vigente normativa, individuando le modalità appropriate per il perseguimento delle esigenze pubbliche sottese alla concessione di cui trattasi.

Maputo, 6 aprile 2021



*Gianni Bardini*  
Il Capo Missione  
Ambasciatore Gianni Bardini